



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena
Viale delle Regioni n. 23 – 53100 Siena, Tel. 05771518705
e-mail: itl.Siena@ispettorato.gov.it - PEC: itl.Siena@pec.ispettorato.gov.it

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - ANNO 2024

A V V I S O

È indetta in Siena una sessione di esami per il conferimento del **certificato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore**. Gli esami avranno luogo nel periodo **MARZO 2024** come da allegato I del D.M. 94 del 07/08/2020, alla data che verrà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda, aver compiuto i 18 anni di età ed aver frequentato appositi corsi di formazione teorico-pratica secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.M. n. 94 del 7 agosto 2020 (G.U. n°242 del 30/09/2020).

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da € 16.00, corredate dei relativi allegati, devono pervenire direttamente o con raccomandata A.R. (per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione), all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena - Viale delle Regioni, 23 – 53100 Siena, IMPROVVISAMENTE entro il 15 GENNAIO 2024 pena la non ammissione e devono contenere i seguenti elementi:

1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza (Comune, via o frazione, numero civico, CAP) e recapito se diverso dalla residenza; valido indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
2. Grado del certificato che il candidato intende conseguire;
3. Dichiarazione di possesso o meno del certificato per la conduzione di generatori di vapore (*numero, grado, data e ufficio di rilascio*) di grado inferiore a quello richiesto in questa sede di esami.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Due fotografie formato tessera di data recente, **firmate dal candidato sul davanti**;
- b) Attestato di frequenza del corso di formazione teorico-pratica di cui all'art. 4 co. 1 del D.M. n. 94 del 07/08/2020, completato entro la scadenza del presente bando;
- c) Certificato o dichiarazione sostitutiva (ex. 46 D.P.R. 445/2000) del titolo di studio posseduto di cui all'art. 4 del D.M. n. 94 del 07/08/2020 (congiuntamente alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria se del caso)
- d) Copia del certificato di abilitazione posseduto di grado inferiore a quello che si intende conseguire, rilasciato da almeno un anno alla data di scadenza del presente bando.
- e) Attestato di frequenza del corso supplementare di carattere pratico, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 94 del 07/08/2020, in caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8 del citato decreto
- f) Fotocopia di un documento di identità (e per i cittadini comunitari copia del permesso di soggiorno) in corso di validità;

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore è necessario che l'aspirante sia in possesso dell'attestazione di frequenza del corso di formazione teorico-pratica di cui all'art. 4 co. 1 del D.M. n. 94 del 07/08/2020, nei termini e modalità specificate nell'allegato II, ciascuno in riferimento al grado di patentino che si intende conseguire.

La parte pratica del corso di cui all'art. 4 co. 1 del D.M. n. 94 del 07/08/2020 è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esame.

Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.

In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8 del D.M. n.94 del 07/08/2020, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato, per essere ammesso ad altra sessione di esami, deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico, secondo le modalità previste nell'allegato II del D.M. n. 94 del 07/08/2020. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il grado di abilitazione che si intende conseguire.

Modalità di svolgimento degli esami:

Gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione consisteranno in prove finalizzate a valutare l'acquisizione, da parte del candidato durante il corso teorico-pratico svolto, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati ammessi alla prova d'esame saranno informati del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi, mediante comunicazione via e-mail all'indirizzo fornito dal candidato. La mancata presentazione o il ritiro dalla prova d'esame, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione e il mancato rilascio dell'abilitazione richiesta.

I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena, in base alle decisioni della Commissione di Esame e previo pagamento della tassa di bollo (€ 16.00 in marche da bollo). Il patentino di abilitazione avrà validità fino al compimento del 70° anno di età, ai sensi dell'art. 3, co, 4, D.M. n. 94 del 07/08/2020.

SIENA, 06/12/2023

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott. Andrea SAMMURI)

Le norme particolari di ammissione agli esami, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono stabilite all'art. 4 ed all'allegato II del D.M. n. 94 del 7 agosto 2020 (G.U. N° 242 del 30/09/2020).

Per informazioni chiarimenti rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena
SI PREGA DI DARE AMPIA PUBBLICITÀ AL PRESENTE MANIFESTO (esente da bollo)

AVVERTENZE

DOCUMENTI

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in merito ai documenti per i quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Si avverte che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; in tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e il suo nominativo sarà segnalato all'Autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE (art. 4, D.M. n.94 del 07/08/2020)

- 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato II.
- 2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
 - b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
 - c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
 - d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSA), riconosciuto ad essi equipollente.
- 3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- 4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
 - a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- 5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
 - a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
 - b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

PATENTINO

I certificati di abilitazione per la condotta di generatori di vapore sono di 4 gradi:

1° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

2° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq.);

3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 mq.);

4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq.).